

**CIRCOLARE ESPLICATIVA**  
**SU**  
**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 22 DEL 26 APRILE 2020**

PREMESSA:

In merito alle parti relative alla regolamentazione delle attività commerciali contenute nell'Ordinanza n. 22/2020, al fine di una maggiore chiarezza, si forniscono di seguito alcune precisazioni con riferimento ai punti del dispositivo contenuti nei **numeri 1-2-17-18**.

1) L'Ordinanza n. 18/ 2020 faceva preciso ed esclusivo riferimento agli orari e giorni di chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa del **settore merceologico alimentare**. Poiché alcune parti di questa Ordinanza sono state riprese in un provvedimento di più ampio spettro, quale è l'Ordinanza n. 22, che regola anche altri aspetti correlati all'emergenza coronavirus, si precisa che le disposizioni di cui ai Punti 17 e 18 del dispositivo e, specificatamente:

- **Punto 17:** nelle giornate di domenica fino al 10 maggio 2020 l'orario di chiusura dei punti vendita degli esercizi commerciali per i quali è prevista l'apertura dai provvedimenti statali è fissato entro le ore 15,00;
- **Punto 18:** nella giornata del 1 maggio 2020 gli esercizi commerciali di cui al punto 17 restano chiusi tutto il giorno,

trovano applicazione **esclusivamente per gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa del settore merceologico alimentare** in quanto il settore della somministrazione di alimenti e bevande e quello delle imprese artigiane del settore alimentare/dolciario sono settori economici diversi che seguono una diversa regolamentazione.

2) nell'Ordinanza n. 22/2020, nelle premesse si stabilisce che: "sia opportuno fino al 31 maggio 2020 la previsione dell'orario di chiusura dei punti vendita...", mentre nel dispositivo, al **Punto 17**, si cita il giorno del **10 maggio 2020**. Si precisa che, come noto, fa fede ciò che è riportato nel dispositivo, e pertanto, si conferma la durata della disposizione fino al **10 maggio 2020**.



3) nell'Ordinanza n. 22/2020, al **Punto 1**, si fa riferimento agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese artigiane del settore dolciario/alimentare che possono effettuare vendita per asporto di cibi e, ove possibile, previa ordinazione on-line o telefonica;  
Si precisa che:

- tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese artigiane del settore dolciario/alimentare possono vendere per asporto sia cibi che bevande in quanto, come peraltro specificato nelle premesse, lo stesso articolo 52 (Tipologia dell'attività) contenuto nel Capo VI (Somministrazione di alimenti e bevande) della L.R. n.1/2007 e s.m.i., al comma 3, stabilisce che *:"Gli esercizi di cui al comma 1 hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi e nel rispetto dei limiti previsti dalle norme in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare."*

E' indispensabile ricordare che tali esercizi, nello svolgere l'attività di vendita per asporto, devono garantire il rispetto delle misure previste dall'allegato 5 del D.P.C.M. 10 aprile 2020, e allo scopo di evitare assembramenti all'esterno, devono consentire nel locale la presenza di un cliente alla volta assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce. Qualora sia stato possibile procedere con la preventiva ordinazione on-line o telefonica, che si rammenta costituisce procedura meramente facoltativa, devono garantire che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti dilazionati nel tempo.

4) Si rammenta, infine, che nell'Ordinanza, al **Punto 2**, si afferma che resta sospesa ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande.

Genova, li 28 Aprile 2020

L'Assessore allo Sviluppo economico  
Dr. Andrea Benveduti

